

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. \_\_\_\_ BORSA/E DI STUDIO DI  
DOTTORATO DI RICERCA IN “PERSONA, BENESSERE E INNOVAZIONE”  
XL CICLO  
A.A. 2024/2025**

L'Università Europea di Roma, con sede in Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma, C.F. e P.I. n. 08447281000, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C. per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'università (di seguito “UER”)

**E**

La Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
C.F. e P.I. n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società – (di seguito “Impresa”)

Di seguito congiuntamente denominate “Parti”

**VISTI**

- la Legge 240/2010 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il D.M. 226/2021 del 14 dicembre 2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'UER emanato con D.R. n. 127/22 dell'11 luglio 2022;
- il D.M. n. 247/2023 del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- la lettera di intenti del \_\_\_/\_\_\_/2024 presentata dall'Impresa inerente all'impegno a garantire il finanziamento di n. \_\_\_\_ borsa/e pari a € 69.806,70;

**PREMESSO CHE**

- L'UER sta attivando, per il XL ciclo – a.a. 2024/2025, il corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, benessere e innovazione” della durata di 3 anni;
- Ai sensi del DM 226 del 14/12/2021, il Corso di Dottorato sarà attivato solo a seguito del parere favorevole espresso da ANVUR sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ministeriale. Pertanto, i posti e le borse di studio saranno assegnati unicamente in caso di esito positivo di tale valutazione;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

**Art. 2 – Oggetto**

1. L'UER e l'Impresa si impegnano ad attivare n. \_\_\_\_ borsa/e di studio nell'ambito del corso di dottorato in “Persona, benessere e Innovazione” per l'a.a. 2024/2025 (XL Ciclo).

2. In particolare, le Parti intendono promuovere la collaborazione in un dottorato di altissimo profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di internazionalizzazione. Lo studio per il dottorato di ricerca è ordinato all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nella tematica specifica: “ \_\_\_\_\_ ” e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali.
3. L'Impresa si impegna a versare all'UER l'importo di € \_\_\_\_\_ (**€ 69.806,70 per n. 1 borsa di studio**) a titolo di finanziamento.
4. La borsa di studio s'intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Per l'attribuzione sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla copertura dei posti disponibili.
5. La sede amministrativa del corso è l'UER, che rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca in “Persona, benessere e innovazione”, di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### Art. 3 - Finalità

1. Le Parti, nel rispetto del principio di reciprocità, si impegnano a un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, a una ripartizione degli oneri sulla base di quanto previsto nei successivi articoli della presente Convenzione o in eventuali atti successivi. Inoltre garantiscono la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca del dottorando e prevedono di attivare attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europee e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
2. Alla fine del percorso formativo il candidato dovrà avere acquisito concrete metodologie per dedicarsi alla ricerca scientifica e per portare avanti progetti di innovazione e ricerca.

### Art. 4 – Impegni economici

1. Al fine di sopperire alle esigenze connesse all'attivazione del posto di dottorato di cui trattasi, l'Impresa, si impegna a corrispondere all'UER gli oneri finanziari a essa connessi precisati come segue.
2. L'importo complessivo è pari a € \_\_\_\_\_ (**€ 69.806,70 per n. 1 borsa di studio**).
3. La borsa di studio è così composta:
  - a. importo lordo della borsa di studio, pari a € \_\_\_\_\_ (**€ 59.937,00 per n. 1 borsa di studio**);
  - b. maggiorazione del 50% dell'importo della borsa di studio per periodi di permanenza all'estero della durata di 6 mesi, pari a € \_\_\_\_\_ (**€ 4.994,70 per n. 1 borsa di studio**);
  - c. budget per il finanziamento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (previsto dall'art. 9, comma 4 del D.M. n. 226/2021), pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa, corrispondente a € \_\_\_\_\_ (**€ 4.872,90 per n. 1 borsa di studio**).
4. Gli importi relativi ai commi precedenti saranno versati all'UER secondo le modalità indicate all'art. 5.

### Art. 5 – Finanziamento della borsa di studio e altri oneri

1. L'importo di cui all'art. 4, comma 2, (**€ 69.806,70 per n. 1 borsa di studio**), sarà versato mediante bonifico bancario presso l'Istituto Cassiere: Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Roma, Viale Cesare Pavese 226, 00144 Roma, IBAN IT 18 S056 9603 2110 0000 8290 X49 – a favore di Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma, C.F. – P.I. 08447281000, in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione oppure in 3 rate annuali, ripartite secondo le seguenti modalità:
  - a. I rata di € \_\_\_\_\_ (**€ 23.268,90 per n. 1 borsa di studio**) entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione
  - b. II rata di € \_\_\_\_\_ (**€ 23.268,90 per n. 1 borsa di studio**) entro il 15/06/2025
  - c. III rata di € \_\_\_\_\_ (**€ 23.268,90 per n. 1 borsa di studio**) entro il 15/06/2026
2. L'eventuale somma finanziata di € \_\_\_\_\_ (**€ 4.994,70 per n. 1 borsa di studio**) (di cui all'art.4 comma 2 lettera b) non utilizzata dal dottorando, sarà restituita all'Impresa al termine del triennio.

3. L'eventuale somma finanziata di € \_\_\_\_\_ (**€ 4.872,90 per n. 1 borsa di studio**) (di cui all'art.4 comma 2 lettera c) non utilizzata dal dottorando, sarà restituita all'Impresa al termine del triennio.
3. Nel caso in cui il finanziamento sia versato in 3 rate annuali, l'Impresa sarà tenuta a presentare entro **10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione** idonea fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) irrevocabile a copertura dell'intero importo, e ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo della prima rata del finanziamento pari a € \_\_\_\_\_ (**€ 23.268,90 per n. 1 borsa di studio**) a favore dell'UER. L'importo della fideiussione è pari a \_\_\_\_\_ per ciascuna borsa finanziata.
4. Nel caso in cui il finanziamento sia versato in un'unica soluzione, l'Impresa sarà tenuta a presentare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'intero importo del finanziamento pari a € \_\_\_\_\_ (**€ 69.806,70 per n. 1 borsa di studio**) a favore dell'UER.
5. Dei versamenti dovrà essere data contestuale comunicazione all'UER mediante PEC all'indirizzo [ricerca@unier.postecert.it](mailto:ricerca@unier.postecert.it).

#### **Art. 6 – Mancata attribuzione di borse, rinunce, decadenze e cessazioni**

1. Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito, le Parti concordano di ridefinire, con scambio di lettere, gli accordi della presente Convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del medesimo Corso di Dottorato per il ciclo successivo.
2. L'UER, attraverso l'indirizzo di posta certificata [ricerca@unier.postecert.it](mailto:ricerca@unier.postecert.it), comunicherà all'Impresa all'indirizzo \_\_\_\_\_ eventuali rinunce da parte del dottorando, sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio anche se relative a una frazione del corso.
3. Le somme di cui all'art. 4, comma 2, del presente accordo già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti (scambio di corrispondenza a mezzo PEC), verranno restituite all'Impresa, oppure, previo accordo scritto tra le Parti, potranno essere trattenute dall'UER per essere impiegate con la medesima destinazione d'uso al ciclo di Dottorato successivo. Le somme non ancora versate sono considerate estinte e i pagamenti interrotti. Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa corrisposte al dottorando e la quota del budget di ricerca già utilizzata.

#### **Art. 7 – Copertura assicurativa**

L'UER garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

#### **Art. 8 – Appartenenza dei diritti di proprietà dei risultati e disseminazione**

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:  
**Risultato:** risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto a essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, segni distintivi, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941.  
**Particolari Opere dell'Ingegno:** Le opere, tra le altre, consistenti in software, banche dati e disegni e, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.  
**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.  
**Background:** le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della

normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

**Sideground:** tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente Convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine. Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

2. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'UER e al 50% all'Impresa, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.
3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

#### **Art. 9 – Comunicazione dei risultati della ricerca**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il dottorando è tenuto alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana. Le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte del dottorando restano disciplinati dalle norme interne dell'UER, ai quali il dottorando deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene a mezzo pec e in modo tempestivo dal momento del conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

#### **Art. 10 – Diritti di utilizzazione scientifica**

1. L'UER si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa. Tale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'UER di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non compromettano la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'Impresa e nel caso apporgerà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e la valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi articoli relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca

#### **Art. 11 – Regime di sfruttamento commerciale dei risultati**

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'UER e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8, comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.
2. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'UER e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8, comma 2, spetterà all'Impresa un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità dell'UER da esercitarsi entro dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto l'Impresa corrisponderà all'UER un corrispettivo congruo al valore di mercato che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute dall'UER per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.
3. Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto del 50% ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, l'UER sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuta a riconoscere all'Impresa un corrispettivo congruo al valore di mercato tenendo conto dell'investimento dell'UER nello sviluppo del risultato.
4. Qualora l'UER intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare l'Impresa e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione e parteciperanno ai ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto dell'UER di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 3, di titolarità esclusiva dell'UER dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora l'Impresa manifesti interesse per i risultati raggiunti l'Impresa stessa avrà diritto, a sua scelta:
  - a. a una prelazione sull'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva dell'UER al corrispettivo proposto dall'UER, che terrà conto del congruo valore di mercato e del contributo economico dell'Impresa al dottorato innovativo;
  - b. a una prelazione sulla licenza esclusiva onerosa, con possibili limiti territoriali e di campo d'uso da concordarsi, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, ma tenuto conto del contributo economico dell'Impresa al dottorato innovativo;
  - c. alla licenza non esclusiva gratuita e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, valida anche in caso di cessione del brevetto da parte dell'UER e fatto salvo il rimborso dell'Impresa dei costi sostenuti dall'UER per la protezione brevettuale. Ove l'Impresa non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui sopra, entro 60 giorni o altro termine concordato dalle Parti, l'UER sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 6.
6. Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, l'UER identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale di cui all'art. 8, comma 3, ovvero venga prevista la costituzione di uno spin-off accademico o universitario per lo sfruttamento, l'Impresa avrà il diritto di ricevere un'informazione preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale, fatto salvo il rimborso delle spese brevettuali sostenute dall'UER fino al momento dell'esercizio della licenza non esclusiva da parte dell'Impresa.

7. Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 12, comma 6, ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, l'UER sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto all'Impresa, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

### **Art. 12 – Informazioni confidenziali e riservatezza**

1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, e ogni altra informazione o materiale relativi a una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati a obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
  - a. la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
  - b. sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
  - c. sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
  - d. una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione a mezzo PEC, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative a entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

### **Art. 13 – Durata della convenzione**

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte del dottorando.
2. Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'UER, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali delle persone fisiche che, nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, rappresentano le Parti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo ed esclusivamente per dar corso alla Convenzione stessa e per l'adempimento degli obblighi di legge. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto che le persone fisiche sopra individuate sono debitamente informate, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), dei trattamenti dei dati personali (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) che li riguardano.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali correlati all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti opereranno:
  - in qualità di Titolari autonomi dei dati personali per quanto concerne i trattamenti dei dati personali condotti per finalità e con mezzi essenziali determinati sulla base di determinazione autonoma;
  - in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali per quanto attiene a trattamenti condotti sulla base di determinazioni congiunte in ordine a finalità e mezzi essenziali del trattamento. Con riferimento ai trattamenti svolti in regime di contitolarità, le Parti si impegnano a sottoscrivere un Accordo di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

Le Parti si impegnano reciprocamente, in ogni caso, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. L'UER ha nominato quale Responsabile per la protezione dei Dati Personali l'Avv. Pierluigi Rossi, contattabile ai seguenti riferimenti: dpo.prossi@unier.it; +39 333 2160001.  
\_\_\_\_\_ ha nominato quale Responsabile della protezione dei Dati Personali \_\_\_\_\_, contattabile ai seguenti riferimenti: \_\_\_\_\_.

### **Art. 15 – Foro competente**

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, fatto salvo l'esperimento di un previo tentativo di risoluzione bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione**

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

2. Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'UER e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Roma – Direzione Provinciale I – Ufficio territoriale di Roma I, n. 203891/2021 del 16/06/2021.

**Art. 17 – Codice etico**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico" dell'UER emanato con D.R. n. 182 del 2020 (pubblicato all'indirizzo <https://www.universitaeuropadiroma.it/wp-content/uploads/2017/11/CODICE-ETICO-UER.pdf>).
2. L'UER dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa finanziata dall'Impresa, osservi il "Codice etico" adottato dalla stessa e consultabile su \_\_\_\_\_.

Università Europea di Roma  
Il Rettore (*firma digitale*)

(L'ente finanziatore)  
Il Legale Rappresentante (*firma digitale*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data e luogo

\_\_\_\_\_